



dottori agronomi associati

DETERMINAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

(ai sensi della DGR del 18 dicembre 2017 n°X/7581)

Allegato B

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

Giugno 2018



COMUNE DI SERGNANO

Provincia di Cremona

PREMESSA

Obiettivo delle presenti norme è salvaguardare l'integrità ed il funzionamento del complesso di corsi d'acqua che costituiscono il "Reticolo Idrico Minore" presente nel territorio comunale e la protezione delle sue caratteristiche idrografiche, idrogeologiche ed ambientali.

Le norme che qui seguono, indicano gli specifici obblighi e divieti, utili per la conservazione, manutenzione e valorizzazione dei corsi d'acqua, presenti nel territorio comunale, individuati e descritti nei seguenti documenti:

- Relazione descrittiva;
- Elenco dei corsi d'acqua del "*Reticolo idrico Principale*" di competenza della Regione;
- Elenco dei corsi d'acqua del "*Reticolo Idrico Minore*" di competenza del Comune;
- Elenco dei corsi d'acqua "*Corpi idrici privati*";
- Tabelle descrittive allegate;
- Tavola 1: "*Reticolo Idrico superficiale*", alla scala 1:5.000;
- Tavola 2: "*Fasce di rispetto del Reticolo Idrico Principale e Minore*" alla scala 1:5.000;

Nelle carte sono distinti i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Principale, al Reticolo Idrico Minore, di competenza del Comune ed i corsi d'acqua classificati come "*Corpi idrici privati*", per i quali la competenza è demandata ai Consorzi Irrigui, qualora fossero istituiti, e per i quali vale la normativa vigente in materia.

Art . 1 - CLASSIFICAZIONE DEI CORSI D'ACQUA

Per corsi d'acqua s'intendono quelli a carattere costante, a carattere stagionale a cielo aperto, interrati o pensili, a sezione completamente o parzialmente chiusa (tombinati), individuati nella documentazione allegata.

Nel territorio comunale sono presenti i seguenti corsi d'acqua, così distinti:

1. **Reticolo Idrico Principale**, (individuato ai sensi dell' Allegato A della D.G.R.n°X/7581):
 - **Fiume Serio**
2. **Reticolo Idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica**, (individuato ai sensi dell' Allegato C della D.G.R.n°X/7581):
 - **nessun corso**
3. **Reticolo Idrico Minore**, (individuato ai sensi dall'Allegato D della D.G.R.n°X/7581):
 - **roggia Alchina**
 - **roggia Morgola**
 - **roggia Senna**
 - **roggia Molinara**
 - **roggia Schiava**
 - **fontanile della Morgola**

4. i corsi d'acqua appartenenti ai "**Corpi idrici privati**" sono:

- **roggia Rondanina**
- **roggia Gandinella**
- **roggia Senetta**
- **roggia Gavazzolo**
- **roggia Guadazzola**
- **roggia Castigabestie**
- **bocchello di Trezzolasco**
- **bocchello di Sergnano**
- **fosso Cremasco**
- **bocchello delle Roveri**
- **bocchello Guadazzolo**
- **bocchello dei Mirabelli**
- **bocchello dei Seragli**

Tali corsi d'acqua non risultano di competenza del Comune ma sono di competenza e gestione dei Consorzi Irrigui qualora presenti.

5. corsi d'acqua con **vincolo paesaggistico** (ai sensi della D.G.R. n.4/12028 del 25 luglio 1986):

- **Fiume Serio**

6. corsi d'acqua che ricadono in **Aree Parco e riserve naturali** (L.R. 86/83 e successive modifiche e integrazioni) o **Aree Natura 2000** (Direttiva 92/43/CEE e successive):

ricadono nel Parco Regionale del Serio:

- **Roggia Molinara (parte)**
- **bocchello di Trezzolasco (parte)**
- **bocchello di Sergnano (parte)**
- **roggia Guadazzola (parte)**
- **bocchello Guadazzolo (parte)**
- **bocchello dei Mirabelli**
- **bocchello dei Seragli**

Art . 2 - DISPOSIZIONI GENERALI

I corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore presenti sul territorio di Sergnano, sono oggetto di particolare tutela poiché costituiscono un elemento paesistico ambientale e/o funzionale essenziale della pianura cremasca.

Essi vanno salvaguardati nel loro percorso, mantenuti nella piena funzionalità idrogeologica ed integrati nel contesto paesistico ambientale in cui scorrono.

Per i corsi del Reticolo Idrico Minore vale la seguente disciplina:

- su tutti i corsi d'acqua sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; tutti i canali saranno mantenuti con fondo e sponde in terra, gli interventi di impermeabilizzazione dovranno essere limitati, circoscritti alle sole opere idrauliche che razionalizzano la distribuzione dell'acqua irrigua e la raccolta di quella di colto e dovranno essere giustificati da apposita relazione tecnica di cui al successivo apposito articolo;
- su tutti i corsi d'acqua, qualsiasi opera ed intervento dovrà essere preferibilmente eseguito con criteri di ingegneria naturalistica e per i manufatti e le opere idrauliche dovranno essere impiegati materiali tipici;
- per tutti i corsi d'acqua nella fascia di 10 m misurati in orizzontale dal ciglio superiore del canale, è vietato lo stoccaggio, anche temporaneo, di rifiuti di ogni genere e specie;
- saranno consentiti e favoriti gli interventi che ricostituiscano la vegetazione ripariale con essenze autoctone sia arboree che arbustive.

Per la roggia Alchina in considerazione del suo rilevante valore sia paesistico ambientale che idraulico, e vista la loro importanza come corridoi ecologici di collegamento, tutti gli interventi che saranno intrapresi sulle opere idrauliche di cui sono dotati dovranno essere eseguiti con criteri conservativi, impiegando cioè i materiali tradizionali e restaurandone le forme tipiche; a ciò si potrà derogare solo in caso di comprovate esigenze di natura idrogeologica e/o idraulica purché motivate da apposita relazione tecnico-ambientale.

Art . 3 - FUNZIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO

Su entrambe le sponde dei corsi d'acqua è istituita la fascia di rispetto dove non è consentita nuova edificazione e la cui profondità è differenziata secondo l'importanza ed il valore dei corsi d'acqua.

In particolare la fascia di rispetto viene istituita tenendo conto di:

- delle aree storicamente soggette ad esondazione;
- delle aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell'alveo;

- della necessità di garantire una fascia di rispetto sufficiente a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale.

La fascia di rispetto, deve garantire la conservazione dell'ambiente di riva, mantenere in piena efficienza il canale e la funzionalità delle sue opere idrauliche, consentire i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del corso d'acqua.

La profondità delle fasce di rispetto deve intendersi misurata, in orizzontale, dal piede della sponda esterna o, in presenza di argini e rilevati di sponda, dal piede esterno dello stesso.

Nel caso di tratti intubati o tombinati le distanze delle opere dal corso d'acqua devono essere misurate da diametro esterno del tubo o dal limite esterno del condotto.

Nel caso di alvei a sponde variabili o incerte, la linea o le linee fino alle quali dovrà intendersi estesa l'efficacia delle presenti norme di polizia idraulica saranno determinate, anche in caso di contenzioso, dall'Autorità Idraulica competente, mediamente dal livello della piena ordinaria.

In qualunque caso l'onere di accertare sul campo le distanze spetterà al Proponente del progetto delle opere e comunque tale misurazione potrà essere soggetta a controllo dal preposto Ufficio Tecnico Comunale nel caso di Reticolo Idrico Minore.

Art. 4 – PROFONDITA' DELLE FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA

La profondità delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua del Reticolo Idrico Principale (Fiume Serio) e Minore (rogge Alchina, Morgola, Senna, Molinara e Schiava) è così definita:

- a) corso d'acqua del Reticolo Idrico Principale: fiume Serio, fasce fluviali (fasce PAI A, B e C) definite e normate dalle NTA, art. 28, 29, 30 e s.m.i. del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico.
- b) corso d'acqua del Reticolo Idrico Minore ed importanza sopra comunale: **Alchina: 20 m**
- c) corso d'acqua del Reticolo Idrico Minore: **Morgola, fontanile della Morgola, Senna, Molinara e Schiava: 10 m**

Le suddette fasce di rispetto, per i tratti interni all'area urbanizzata o di edificato significativo, come definita negli allegati grafici alla scala 1:5.000, è ridotta a 4 m.

La fascia di rispetto è inoltre determinata come segue:

- per le recinzioni: *4 m*;
- per piantagioni, alberature e siepi che non influiscono negativamente sull'equilibrio idrogeologico e ambientale del corso d'acqua: *nessuna distanza*;
- la distanza minima degli scavi dal corso d'acqua dovrà essere *maggiore della fascia di rispetto*;
- scavi permanenti in falda dovranno mantenersi alla distanza minima di *10 m* dal corso d'acqua incrementata della profondità di scavo.

Su edifici esistenti, posti a distanza minori di quelle indicate nei precedenti punti, potranno essere eseguiti interventi di demolizione e ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento, restauro conservativo e ristrutturazione.

Art. 5 – PROFONDITA' DELLE FASCE DI RISPETTO DEI FONTANILI

Per quanto è inerente le fasce di tutela dei fontanili, si deve far riferimento all'art. 16 comm. 6 del P.T.C.P., dove si individua una fascia di rispetto pari a metri cinquanta (50 m) dalla testa del fontanile e una fascia di dieci metri (10 m) su entrambi i lati per i primi duecento metri dell'asta, dove vige il divieto di urbanizzazione e nuova edificazione.

Art. 6 – ATTIVITA' VIETATE

Per i corsi d'acqua del Reticolo Idrico Principale si rimanda alle NTA del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico.

Per il Reticolo Idrico Minore di competenza comunale, **sono vietate, entro le fasce di rispetto**, sopra definite ed esterne alle aree urbane, i seguenti interventi:

- nuove edificazioni, anche in sotterraneo purché non influiscano negativamente, né direttamente né indirettamente, sul regime idrogeologico e sull'equilibrio ambientale del corso d'acqua;
- tombinatura dei corsi d'acqua, ai sensi D.Lgs. 152/99 e successive modifiche e integrazioni, art. 41;
- recinzioni in muratura che si elevano oltre il piano di campagna nella fascia di 10 m, e recinzioni fisse nella fascia di 4 m;
- recinzioni interne al centro edificato, debbono distare almeno 2 m dal corso d'acqua;
- ogni tipo di impianto tecnologico, salvo quelli idroelettrici, quelli attinenti alla regimazione delle acque, regolazione del deflusso, derivazione e captazione per approvvigionamento idrico e per il trattamento di acque reflue, attraversamenti viari e percorsi pedonali, ciclabili o funzionali alle pratiche agricole meccanizzate, opere di protezione e sicurezza da rischio di caduta nei canali;
- movimenti di terra entro i 4 m dalla sommità della sponda incisa, che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo dei terreni, con la sola eccezione di quelli connessi al recupero ed alla bonifica ambientale e di messa in sicurezza da rischio idrogeologico;
- realizzazione di scavi di fabbricati o di opere anche totalmente interrate a una distanza inferiore di 10 m;
- apertura di cave, temporanee e permanenti, che possano modificare le condizioni ambientali e alterare il regime idraulico del Reticolo Idrico Minore;
- qualsiasi forma di deposito e stoccaggio di materiale.

Si specifica che le attività vietate non possono essere soggette ad autorizzazioni ai fini idraulici, neppure in deroga.

Potranno comunque essere autorizzate tutte le opere necessarie a garantire la pubblica incolumità dichiarata dalla Pubblica Amministrazione come previsto dal d.lgs. 152/99 e s.m.i., tutte le attività attinenti alla corretta regimazione dei corsi d'acqua e alla regolazione del flusso di magra e di piena, e tutte le opere di sistemazione idrogeologica e recupero ambientale.

Per i corsi d'acqua che rientrano nel Parco Regionale del Serio si rimanda a quanto indicato dal PTC del Parco.

Art. 7 – ATTIVITA' CONSENTITE

Per i corsi d'acqua del Reticolo Idrico Principale si rimanda alle NTA del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico.

Sui corsi d'acqua, appartenenti al Reticolo Idrico Minore, potranno essere **consentiti, in generale e con specifica autorizzazione comunale**, i seguenti interventi e lavori:

- sistemazione a verde, percorsi pedonali e ciclabili, senza attrezzature fisse e tali da non interferire con periodiche operazioni di manutenzione e pulizia del corso d'acqua;
- parcheggi, in area urbana, laddove gli stessi prevedano la corretta raccolta dell'acqua. Il parcheggio prevederà, verso il corso d'acqua, uno spazio verde adeguatamente arredato, di profondità proporzionale all'ampiezza del parcheggio stesso;
- interventi che non influiscano negativamente, né direttamente né indirettamente, sul regime idrogeologico e sull'equilibrio ambientale del corso d'acqua;
- difese, eseguite senza restringimento della sezione d'alveo, a quota non superiore a piano campagna, che non provochino deviazione del flusso della corrente verso la sponda opposta. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da consentire l'accesso al corso d'acqua;
- muri di sponda verticali o ad elevata pendenza, unicamente all'interno dell'area urbana, per motivi di sicurezza o di carattere igienico sanitario e dove non siano possibili alternative;
- attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) qualora dimostrino che le opere di progetto non comportino danno alle condizioni di funzionalità idrogeologica. In particolare i manufatti di attraversamento non dovranno:
 - restringere la sezione di deflusso con spalle e rilevati di accesso;
 - disporre di intradosso a quota inferiore a piano campagna o agli argini del canale qualora esso sia pensile,
 - ridurre la pendenza del corso d'acqua mediante soglie di fondo,
 - influire negativamente sui corridoi ecologici e di collegamento.

Si specifica che le modifiche di brevi tratti del tracciato degli alvei, sovrappassi ed alterazioni delle sponde, risultano possibili solamente per casi motivati e correttamente documentati, sempre previa la verifica della tutela della pubblica incolumità e rilascio del provvedimento autorizzativo ai fini idraulici. Si specifica che all'Amministrazione Comunale spetteranno le competenze riguardanti i provvedimenti autorizzativi ai fini idraulici, mentre per gli aspetti riguardanti la gestione del demanio pubblico le competenze saranno dell'Agenzia del Demanio.

Per i corsi d'acqua che rientrano nel Parco Regionale del Serio si rimanda a quanto indicato dal PTC del Parco.

Per quanto riguarda le opere, occupazioni, senza autorizzazione idraulica, realizzate all'interno delle fasce di rispetto (a distanza dai corsi d'acqua inferiori a quelle di cui all'art. 96, lettera f) del R.D. 523/1904, vigono le disposizioni di cui all'art. 11 della l.r. n. 4/2016.

Art. 8 – OBBLIGHI DEI FRONTISTI

I frontisti sono obbligati alla manutenzione delle loro proprietà in fregio al corso d'acqua in modo da evitare ogni qualsivoglia danno agli argini, alle rive, all'alveo, alle strade di servizio e alle pertinenze del medesimo ed ogni altra circostanza che possa in qualsiasi modo comportare problematiche al buon regime del corso d'acqua nonché pericolo per la pubblica incolumità.

Dovranno inoltre informare tempestivamente l'Autorità Idraulica competente per ogni circostanza di origine naturale e/o antropica che potrebbe ingenerare le problematiche e i pericoli di cui al precedente capoverso.

Se le operazioni di manutenzione di cui al primo capoverso rientrano nella casistica per la quale è necessaria l'autorizzazione, questa dovrà essere ottenuta preventivamente.

Art . 9 - AUTORIZZAZIONE PAESISTICA E OPERE ABUSIVE

Qualora l'oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico, il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia, Direzione Territorio e Urbanistica – U.O. Sviluppo Sostenibile del Territorio oppure, qualora l'intervento rientri tra quelli subdelegati, l'autorizzazione dovrà essere rilasciata dagli enti competenti di cui alla L.R. 12/2005 e s.m.i.

Nel caso di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi del D.P.R. 380 del 06/06/2001.

Art . 10 – SDEMANIALIZZAZIONI e ALIENAZIONI

E' data facoltà al Comune di modificare o ripermetrare le aree demaniali, previa proposta agli uffici competenti dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio).

Le richieste di sdemanializzazione di aree del demanio idrico abbandonate, sia per eventi naturali che per azioni indotte dall'attività antropica, dovranno essere presentate ai sensi del Decreto dirigenziale n. 15946 del 12/12/2017 "Modalità operative per l'espressione del parere regionale sulle aree del Demanio Idrico Fluviale (Aggiornamento D.D.S n. 7644 del 07/08/2014 inerente le procedure di alienazione/sdemanializzazione)";

Art . 11 - REGIME DELLE ACQUE SUPERFICIALI

Nuove opere di regimazione idraulica, proposte da Enti pubblici o Privati, per i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore, saranno finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione, al miglioramento ambientale e a favorire la fruizione pubblica.

Esse dovranno essere concepite privilegiando le tecniche dell'ingegneria naturalistica.

All'interno dei corsi d'acqua è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione di acque reflue, ad eccezione di quelle meteoriche e di reflui depurati.

Sono ammessi solo interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia e dell'equilibrio idrogeologico, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche ed alla realizzazione di attraversamenti.

Potranno essere eseguiti interventi di manutenzione straordinaria e risanamento dei corsi d'acqua, qualora ne sia documentata la necessità con relazione idrogeologica, idraulica ed ambientale.

I lavori di manutenzione ordinaria dovranno essere eseguiti senza alterare l'ambiente di ripa.

Art. 12 - SOTTOPASSI

I sottopassi dovranno garantire il mantenimento della sezione preesistente del corso d'acqua, evitandone restringimenti.

La sezione dell'alveo, a valle dell'attraversamento, dovrà sempre risultare maggiore e/o uguale a quella di monte.

I sottopassi dovranno essere dotati di idonei manufatti di imbocco e di sbocco allo scopo di evitare rigurgiti, malfunzionamenti od erosioni di sponda in corrispondenza della sezione di collegamento.

Allo scopo di mantenere la piena efficienza e funzionalità idraulica del corso d'acqua, questi manufatti dovranno essere dimensionati, in base alle specifiche esigenze idrauliche ed in modo che ne sia garantita l'ispezione e lo svolgimento dei lavori di manutenzione.

Non potranno essere realizzati sottopassi in "botte a sifone"; salvo impossibilità di soluzioni alternative, come sarà dimostrato da relazione idraulica e solo per casi di pubblica utilità.

Le opere in subalveo dovranno essere realizzate a quote compatibili con l'evoluzione prevista dal fondo alveo, non tenendo conto di specifiche opere trasversali volte a ristabilire la quota di fondo in corrispondenza degli attraversamenti.

Art. 13 - GRIGLIE

All'imboccatura dei tratti dei corsi d'acqua intubati dovranno essere posti elementi filtranti, o griglie, allo scopo di evitare l'intasamento delle tubazione da parte di detriti e di materiali trasportati dall'acqua. Gli elementi filtranti dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non diminuire la sezione utile di deflusso.

La manutenzione ordinaria delle griglie dovrà prevedere la ripulitura degli elementi filtranti, in particolare modo dopo ogni eventuale piena.

Art. 14 - INTUBAMENTI

E' vietata, ai sensi del D.Lgs. 152/99 art. 41 e successive modificazioni ed integrazioni, la tomlinatura di corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore, come pure le opere che concorrano all'interramento dei fossi, al restringimento delle sezioni di deflusso, alla riduzione della funzionalità idraulica dei manufatti e del corso d'acqua.

Potranno essere consentiti gli intubamenti per brevi tratti, qualora ne sia documentata l'indispensabilità per motivi di incolumità delle persone e delle cose, igiene e salute pubblica, accertata la compatibilità idrogeologica e comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato e dietro presentazione di specifica relazione tecnica ed ambientale.

Per le tomlinature regolarmente autorizzate anteriormente l'entrata in vigore del D.lgs. 152/99, non è possibile ordinare la rimozione se non sulla base di sopraggiunte mutate condizioni idrauliche.

Art. 15 - SCARICHI IN CORSI D'ACQUA

Per gli scarichi in corso d'acqua superficiale vigono le disposizioni di cui all'art. 14 della l.r. n. 4/2016.

In particolare la materia è disciplinata dalla D.g.r. 31 luglio 2017 – X/6990 "Approvazione del programma di tutela e uso delle acque, ai sensi dell'articolo 121 del d.lgs. 152/06 e dell'articolo 45 della legge regionale 26/2003" inerente il nuovo P.T.U.A. di disciplina degli scarichi e dalla

D.g.r. 7372 del 20/11/2017 "Approvazione del Regolamento recante criteri e metodi per il

rispetto del principio di invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'art.58 bis della l.r. 11 marzo 2005 n.12".

In via transitoria, fino alla data dell'entrata in vigore del regolamento di invarianza idraulica, si deve fare riferimento all'art. 51 delle NTA del PUTA che prevede i seguenti limiti di accettabilità di portata per i nuovi scarichi:

- 20 l/s per ettaro di superficie colante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali, industriali e di servizio;
- 40 l/s per ettaro di superficie colante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

L'autorizzazione di scarichi nel corso d'acqua, deve essere assentita solo qualora l'effluente recapitato abbia caratteristiche congrue ed accettabili, sotto l'aspetto della qualità e quantità, con il corpo ricettore.

Il recapito dovrà garantire che lo scarico avvenga secondo il flusso di corrente del corpo ricettore e dovrà prevedere accorgimenti tecnici, quali manufatti di dissipazione dell'energia o altro, tali da evitare fenomeni erosivi o turbolenze.

Qualora si ravvisi l'impossibilità di convogliare le acque di scarico in un corso d'acqua, si dovrà prevedere ed eseguire sistemi autonomi di laminazione o smaltimento degli effluenti in bacini di accumulo temporaneo delle acque meteoriche. L'autorizzazione allo scarico dovrà verificare, preliminarmente, la capacità del corpo idrico ricettore a smaltire le portate immesse, con particolare riferimento alla sezione di deflusso, al regime e alla recettività idraulica del corpo ricettore finale.

ART. 16 - BACINI DI ACCUMULO TEMPORANEO DELLE ACQUE METEORICHE

Nelle aree di nuova espansione, destinate ad insediamenti residenziali, attività industriali e artigianali, per cui sono previsti piani attuativi, le acque meteoriche provenienti da coperture e da aree impermeabilizzate, dovranno essere recapitate in appositi bacini di accumulo temporaneo, evitandone il conferimento diretto in fognatura, nella rete superficiale e/o lo spaglio sui terreni.

I manufatti di raccolta, recapito e accumulo delle acque meteoriche dovranno obbligatoriamente essere compresi nelle opere di urbanizzazione primaria.

I bacini di accumulo, dimensionati in relazione alla superficie delle aree impermeabili e alla massima pioggia prevista nelle 24 ore, con un tempo di ritorno 100 anni, dovranno raccogliere le acque meteoriche con apposite opere di captazione.

I bacini di accumulo dovranno essere provvisti di soglia tarata per il rilascio regolato dei volumi d'invaso da conferire nel recapito.

Qualora si preveda un fondo impermeabile, per il mantenimento di uno specchio d'acqua permanente, si dovrà garantire il riciclo, anche forzato, dell'intero volume di acqua, onde evitarne il ristagno ed il deterioramento della qualità.

La dimensione dei bacini deve essere calcolata, indicativamente, considerando il volume di raccolta di 130 mm d'acqua per ogni metro quadrato di superficie impermeabile, salvo quanto diversamente motivato da specifica relazione idraulica.

Art. 17 – CORSI D'ACQUA PRIVATI

I corsi d'acqua classificati come "*Corpi idrici privati*" sono individuati nell'elenco in allegato, e per essi vale la normativa vigente in materia (RD 523/1904 e successivi).

Tutti gli interventi che coinvolgono i canali privati, dovranno essere volti al mantenimento dell'efficienza drenante e/o di distribuzione dell'acqua irrigua e delle canalizzazioni, provvedendo, in ogni caso, al ripristino delle loro funzionalità laddove questa risulti essere stata compromessa anche da lavori legati a temporanee esigenze delle colture e delle cose.

E' vietato interrompere e/o impedire, con la costruzione di rilevati o altro, il deflusso superficiale di tali corsi d'acqua senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate.

Per interventi che possono interessare i corsi d'acqua privati si richiede relazione tecnico-agronomica che documenti che tali interventi non influiscano negativamente, direttamente o indirettamente, sulla funzionalità irrigua e sull'equilibrio ambientale del corso d'acqua

ART. 18 – RELAZIONE TECNICA ED AMBIENTALE

Le richieste di autorizzazione all'esecuzione delle opere e degli interventi previsti nelle presenti norme dovranno essere corredate, almeno, dai seguenti documenti:

A) Relazione tecnica, redatta da professionista abilitato, iscritto all'Albo professionale, contenente:

- luogo, foglio e mappale;
- motivazione della realizzazione dell'opera;
- caratteristiche tecniche dell'opera;
- assunzione di responsabilità per l'esecuzione e mantenimento delle opere;
- verifica idraulica di portata (in caso di ponti, tombinature, scarichi ecc.);
- determinazione delle interrelazioni con la falda;
- attestazione che le opere non comportino conseguenze negative sul regime delle acque e dell'ambiente.

B) Elaborati grafici consistenti in :

- corografia 1:10.000;

- estratto del P.G.T.;
- estratto mappa originale con indicazione delle opere;
- profilo del corso d'acqua con indicazione delle opere;
- sezioni trasversali del corpo idrico (di fatto e di progetto) debitamente quotate;
- planimetria progettuale con ubicazione delle opere rispetto a punti fissi quotati e particolari costruttivi delle opere in calcestruzzo armato, se previste.

La disciplina dettata dalle Norme Tecniche di Attuazione del Reticolo Idrico Minore può essere derogata con approvazione dell'Amministrazione Comunale.